

DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020

222/2020/R/GAS

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SETTLEMENT GAS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1115^a riunione del 16 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, (di seguito: deliberazione 249/2012/R/gas) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 312/2016/R/gas 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato del bilanciamento o TIB, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il *Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale* o TISG, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 220/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 220/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2018, 499/2018/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas, come modificata dalla deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 81/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 480/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 208/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 266/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 451/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2020/R/gas);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), come da ultimo approvato dall’Autorità (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- il 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la riforma della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale relativa ai prelievi di gas presso i punti di interconnessione della rete di trasporto con gli impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*), definita dall’Autorità per il tramite di una serie di provvedimenti tra i quali rilevano:
 - la deliberazione 72/2018/R/gas, con la quale l’Autorità ha approvato la riforma della disciplina in materia di *settlement* contenuta nel TISG, che prevede tra l’altro l’attribuzione al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: Gestore del SII) dei compiti funzionali alla raccolta dalle imprese di distribuzione dei dati di misura e alla loro elaborazione e messa a disposizione, in forma aggregata, a Snam Rete Gas per la gestione del *settlement*;
 - la deliberazione 148/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha, tra l’altro, riformato la disciplina relativa alla definizione del bilancio provvisorio di trasporto in coerenza con le disposizioni in materia di *settlement*;
 - la deliberazione 155/2019/R/gas, con la quale l’Autorità ha previsto la certificazione, nell’ambito del Registro Centrale Ufficiale del Sistema Informativo Integrato, della filiera dei rapporti commerciali fra utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) e utenti della distribuzione (di seguito: UdD);
- con la deliberazione 181/2020/R/gas l’Autorità, alla luce dello stato dell’arte delle attività di determinazione delle partite nell’ambito delle sessioni di bilanciamento

effettuate ai sensi della nuova disciplina del *settlement*, ha previsto una serie di interventi urgenti, tra i quali rilevano:

- a) con riferimento al bilancio definitivo del mese di gennaio 2020, l'approvazione di disposizioni che consentono a Snam Rete Gas, tramite procedure dedicate, di acquisire direttamente dalle imprese di distribuzione il prelievo giornaliero corretto dei punti di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR) esclusi dal Gestore del SII al fine della loro contabilizzazione nell'ambito del bilancio di trasporto; sono stati, altresì, disciplinati i relativi adempimenti nella responsabilità delle imprese di distribuzione e del Gestore del SII medesimo;
- b) il mandato a Snam Rete Gas e al Gestore del SII di coordinarsi al fine di:
 - proporre, per la verifica dell'Autorità, i criteri per l'individuazione di prelievi anomali, risultanti dalle elaborazioni delle misure trasmesse dalle imprese di distribuzione, con pubblicazione sui siti internet di entrambi;
 - definire le tempistiche di rielaborazione straordinaria dei bilanci da febbraio ad aprile 2020, prevedendo la comunicazione delle anomalie riscontrate alle imprese di distribuzione, agli UdD e agli UdB, nonché delle modalità seguite per la loro correzione ed inclusione nell'ambito dei dati aggregati necessari all'RdB per l'esecuzione della sessione di bilanciamento, dandone evidenza sul proprio sito internet per le parti di rispettiva competenza;
- c) la definizione, con successivo provvedimento, di integrazioni alle disposizioni del *settlement* volte a disciplinare, nell'ambito delle ordinarie attività nella responsabilità del Gestore del SII, la comunicazione alle imprese di distribuzione, agli UdD e agli UdB delle anomalie rilevate ai fini della loro correzione.

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi del comma 30.3 del TISG, l'RdB determina e rende disponibili a ciascun UdB, con riferimento al mese precedente, i prelievi che gli sono stati attribuiti presso i *city gate* ai sensi del comma 10.1, nonché le partite fisiche di bilanciamento di cui al comma 12.1;
- il Codice di Rete prevede che, una volta pubblicate le informazioni di cui al precedente alinea, gli UdB presentino entro due giorni lavorativi richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario e urgente apportare le modifiche al TISG funzionali a dare attuazione all'intervento richiamato alla precedente lettera c), affinché possa

- trovare applicazione già con riferimento al bilancio relativo al mese di maggio 2020;
- al fine di rendere più agevoli ad operatori ad utenti le verifiche circa i prelievi di competenza, sia necessario:
 - ampliare le informazioni rese loro disponibili dal Gestore del SII includendo i dati dei flussi di misura trasmessi dalle imprese di distribuzione e dei prelievi relativi ai PdR di competenza, determinati a partire da tali flussi;
 - precisare le modalità di segnalazione di eventuali errori e incompletezze rilevate nei dati di cui al precedente alinea;
 - sia inoltre opportuno ottimizzare le tempistiche delle attività funzionali alla definizione dei bilanci definitivi, ampliando quelle a disposizione delle imprese di distribuzione per la comunicazione delle rettifiche, mantenendo comunque scadenze di definizione dei medesimi bilanci, a valle delle osservazioni pervenute dagli UdB, allineate a quelle attuali

DELIBERA

1. di sostituire le lettere jj) e kk) del comma 1.1 del TISG, con le seguenti:
 - “jj) **deliberazione 181/2020/R/gas** è la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
 - kk) **TIB** è il Testo Integrato del Bilanciamento, allegato alla deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (Allegato A);
 - ll) **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, allegato alla deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (Allegato A).”
2. di aggiungere dopo il comma 9.1 del TISG, i seguenti commi:
 - “9.2 Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 9.1, lettere a) e b), il SII verifica che i prelievi di ciascun PdR siano coerenti con i dati in proprio possesso, ovvero che l’impresa di distribuzione ne abbia confermato la correttezza nei termini di cui all’Articolo 28.
 - 9.3 La verifica di coerenza è condotta sulla base di criteri individuati dal SII in coordinamento con l’RdB, e verificati dal Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell’Autorità.”;
3. di sostituire, al comma 12.1 del TISG, le parole “del comma 28.1” con le parole “dell’Articolo 28”;
4. di sostituire l’articolo 28 del TISG con il seguente:

“Articolo 28

Obblighi informativi per il SII

- 28.1 Il SII determina e mette a disposizione dell’RdB i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all’Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute, nonché il dettaglio dei PdR che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, corredato dei prelievi giornalieri calcolati e delle informazioni individuate al punto 1, lettera a), della deliberazione 181/2020/R/gas.
- 28.2 Contestualmente alla messa a disposizione all’RdB ai sensi del precedente comma 28.1, il SII rende disponibili le medesime informazioni alle imprese di distribuzione, all’UdD con riferimento ai PdR nella titolarità del medesimo e a ciascun UdB relativamente ai PdR cui è associato sulla base delle relazioni di corrispondenza, nonché almeno le seguenti ulteriori informazioni:
- a) alle imprese di distribuzione e all’UdD, l’indicazione dei flussi di misura relativi ai PdR MG e PdR MM considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$ e $M_{UdD,PROF,UdB,k}$;
 - b) alle imprese di distribuzione, all’UdB e all’UdD, i prelievi calcolati di ciascun PdR considerati nella determinazione dei valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$.
- 28.3 Le imprese di distribuzione, l’UdD e l’UdB procedono alla verifica dei dati trasmessi dal SII ai sensi del precedente comma 28.2. La presenza di dati non corretti nei flussi di cui al comma 28.2, lettera a), ovvero l’incompletezza degli stessi, è segnalata dall’UdD all’impresa di distribuzione. Eventuali errori nella determinazione del prelievo di cui al comma 28.2 lettera b) sono segnalati al SII.
- 28.4 Le imprese di distribuzione provvedono alla messa a disposizione al SII dell’eventuale rettifica dei dati di misura utilizzati nell’ambito delle attività di aggregazione di cui al precedente comma 28.1. La mancata trasmissione di rettifiche da parte delle imprese di distribuzione in relazione ai punti che non hanno positivamente superato le verifiche di cui al comma 9.2, costituisce conferma del prelievo inizialmente calcolato ai fini dell’aggregazione per il singolo PdR.
- 28.5 Il SII una volta determinati i valori dei termini $G_{UdD,UdB,k}$, $GID_{UdD,UdB,k}$, $M_{UdD,PROF,UdB,k}$ e $Y_{UdD,PROF,UdB,k}$, di cui all’Articolo 9, aggregati sulla base delle relazioni di corrispondenza aggiornate tenendo conto delle variazioni intervenute e dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione ai sensi del precedente comma 28.4, ne dà comunicazione all’RdB, alle imprese di

distribuzione, all'UdD e all'UdB con il medesimo dettaglio di cui ai commi 28.1 e 28.2.

28.6 Per tutte le attività funzionali all'esecuzione delle sessioni di bilanciamento di cui al presente articolo, il SII definisce, coordinandosi con l'RdB, e rende disponibile con adeguato anticipo, sul proprio sito internet, le tempistiche di dettaglio, con riferimento a ciascun mese di competenza, nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro il 15 di ciascun mese, per la comunicazione di cui al comma 28.1 relativa al mese precedente;
- b) almeno 6 giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di cui al comma 28.1 per la trasmissione delle rettifiche di cui al comma 28.4;
- c) entro il 28 di ciascun mese per la comunicazione di cui al comma 28.5 relativa al mese precedente.

28.7 Il SII pubblica sul proprio sito internet i criteri di cui al comma 9.2.”

5. di aggiungere al comma 30.3, del TISG dopo la parola “determina” le seguenti “, sulla base dei valori dei termini trasmessi dal SII ai sensi del comma 28.1,”
6. di prevedere che l'RdB aggiorni il proprio Codice di Rete tenendo conto che le osservazioni degli UdB circa i prelievi loro attribuiti presso i *city gate* sono effettuate secondo le procedure previste al comma 28.3 del TISG come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento;
7. di prevedere che ai fini della definizione del bilancio di maggio 2020 la comunicazione di cui al comma 28.5 del TISG come qui modificato avvenga secondo tempistiche concordate dal Gestore del SII e dall'RdB, eventualmente in deroga alle disposizioni del successivo comma 28.6;
8. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il TISG come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini